

	Comune di Bisuschio Codice Ente 11420	Consiglio Comunale (C.C.)	
		Nr. 16	Data 27/07/2020
	OGGETTO: MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE E UTENZE DOMESTICHE PER NON RESIDENTI. EMERGENZA COVID - 19		

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica.

L'anno **2020** addì **27** del mese di **Luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
RESTEGHINI Giovanni	Sindaco	SI
BAIO Roberto	Consigliere	AG
BRUCCOLERI Ileana	Consigliere	AG
CONTI Angelo	Vice Sindaco e Consigliere	SI
FERRARI Michele	Consigliere	AG
FUMAGALLI Gabriella	Consigliere	SI
GRIPPO Morena	Consigliere	SI
LICCHETTA Walter	Consigliere	SI
PISANI Silvano	Consigliere	SI
RINALDI Paola	Consigliere	SI
ROSSI Chiara	Consigliere	SI
VINCENZI Claudio Adolfo	Consigliere	SI

Partecipa l'Assessore esterno Patrizia Rossi

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **MARENCO Donato Salvatore** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **RESTEGHINI Giovanni** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

OGGETTO:	MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE E UTENZE DOMESTICHE PER NON RESIDENTI. EMERGENZA COVID - 19
----------	--

Uditi i seguenti interventi:

Assessore Vincenzi: introduce il punto all'ordine del giorno;

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, viene chiusa la discussione, dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti redatto secondo le nuove regole fissate dall'ARERA per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che con propria deliberazione n. 15 assunta in data odierna si sono approvate le tariffe Tari per l'acconto 2020 confermando l'impianto tariffario del 2019 ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 e che entro il 31/12/2020 si provvederà alla determinazione e approvazione del PEF e delle tariffe 2020;

Considerato altresì che con la medesima propria deliberazione n. 15 assunta in data odierna si sono approvate le scadenze per il versamento della TARI 2020 e precisamente 31.08.2020 per l'acconto e 28.02.2021 per il saldo a conguaglio;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data odierna e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che nell'attuale contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus Covid-19, garantendo in ogni modo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio come dispone l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

Richiamata la Delibera Arera n. 158 del 5.05.2020 avente ad oggetto: *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”* che, ferme restando le prerogative attribuite dalla Legge n. 147/20123 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito misure di tutela per quelle utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per contrastare l'emergenza da Covid-19;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dell'obiettivo principale del provvedimento, ovvero di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, attribuire in modo puntuale alle utenze che hanno chiuso la propria attività, un'agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100% per i giorni di effettiva chiusura da certificare e dimostrare da parte del richiedente, per un massimo di 120 giorni, dietro presentazione da parte dell'utente interessato di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 31.10.2020;

Tenuto conto che si conviene che per poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche dovranno essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti;

Ritenuto altresì di applicare una riduzione pari al 20% della tariffa variabile alle utenze domestiche relative a seconde case non affittate o non date a soggetti terzi, detenute direttamente dai proprietari intestatari della Tassa sui rifiuti, adibite a case di villeggiatura, che non era possibile utilizzare da parte dei proprietari a seguito del periodo di emergenza causato dal virus Covid-19;

Dato atto che il minor gettito derivato dal provvedimento, quantificabile in circa € 15.000,00, sarà finanziato con risorse di bilancio e più precisamente con il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.106 del DL 34/2020 il cui acconto ricevuto ammonta ad oggi ad euro 39.562,41.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, stante la necessità di procedere;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge, essendo nove i presenti aventi diritto al voto

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 1) di attribuire alle utenze che hanno temporaneamente chiuso la propria attività nell'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal virus covid-19, un'agevolazione che abbatta la tariffa variabile del 100% per i giorni di effettiva chiusura da certificare e dimostrare da parte del richiedente, per un massimo di 120 giorni, dietro presentazione da parte dell'utente interessato di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 31.10.2020;
- 2) di applicare una riduzione pari al 20% della tariffa variabile alle utenze domestiche relative a seconde case non affittate o non date a soggetti terzi, detenute direttamente dai proprietari intestatari della Tassa sui rifiuti, adibite a case di villeggiatura, che non è stato possibile utilizzare da parte dei proprietari a seguito del periodo di emergenza causato dal virus Covid-19;
- 3) di stabilire che per poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche dovranno essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti;
- 4) che il minor gettito derivato dal provvedimento, quantificabile in circa € 15.000,00, sarà finanziato con risorse di bilancio e più precisamente con il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.106 del DL 34/2020 il cui acconto ricevuto ammonta ad oggi ad euro 39.562,41.
- 5) di dichiarare, a seguito di votazione separata unanime favorevole essendo nove i presenti aventi diritto al voto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di procedere.

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

Con votazione unanime legalmente resa

DELIBERA

1. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita successiva votazione dall'esito unanime, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 2. **Di trasmettere** in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 1.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 15**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **MISURE AGEVOLATIVE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE E UTENZE DOMESTICHE PER NON RESIDENTI. EMERGENZA COVID - 19**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Donato Salvatore Marengo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Monica Bruttomesso

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Giovanni Resteghini

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Donato Salvatore Marengo

CERTIFICAZIONI

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:

Eseguibilità

La presente deliberazione:

 sarà eseguibile per decorso termine di cui all'art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all'Albo pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 18.06.2009, n.69) il giorno **25/08/2020** e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al giorno 09/09/2020.

Bisuschio, lì **25/08/2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MARENGO Donato Salvatore

Certificato di esecutività

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **25/08/2020** al 09/09/2020 è divenuta esecutiva il giorno 27/07/2020 ai sensi articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267).

Bisuschio, lì 09/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MARENGO Donato Salvatore